

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1111/2011 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2011

relativo all'autorizzazione del *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30236) quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all'alimentazione animale siano soggetti ad un'autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di autorizzazione del *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30236). La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione del *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30236) come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi tecnologici».
- (4) Nel suo parere del 14 giugno 2011 ⁽²⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, il *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30236) non ha effetti nocivi per la salute animale e umana o per l'ambiente e che il preparato può

migliorare la produzione di insilati provenienti da tutti i tipi di foraggi attraverso una riduzione del pH e una maggiore conservazione della sostanza secca. L'Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere uno specifico monitoraggio successivo all'immissione in commercio. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo nel mangime presentata dal laboratorio di riferimento istituito in forza del regolamento (CE) n. 1831/2003.

- (5) La valutazione del *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30236) dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2011

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ The EFSA Journal 2011; 9(6):2275.

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo CFU/kg di materiale fresco	massimo		
1k2073	—	<i>Lactobacillus plantarum</i> (NCIMB 30236)	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Preparato di <i>Lactobacillus plantarum</i> (NCIMB 30236) contenente almeno $1,2 \times 10^{11}$ CFU/g di additivo</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p><i>Lactobacillus plantarum</i> (NCIMB 30236)</p> <p>Metodo analitico (*)</p> <p>Enumerazione nell'additivo per mangimi: metodo spread plate: EN 15787</p> <p>Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1) Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione e il periodo di conservazione.</p> <p>2) Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: $2,4 \times 10^8$ CFU/kg di materiale fresco.</p> <p>3) A fini di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione respiratoria e guanti.</p>	24.11.2021

Categoria di additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per insilati.

(*) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://firmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx